

TRIBUNALE DI ROMA PROTOCOLLO sul PROCESSO CIVILE TELEMATICO

DISCIPLINA CONVENZIONALE IN ATTUAZIONE DEL D.M. N.
44/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il Tribunale di Roma, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

PREMESSO

- che l'art. 16-bis del decreto legge n.179/2012, come introdotto dalla legge n. 228/2012, ha sancito l'obbligatorietà del deposito degli atti processuali e dei documenti a decorrere dal 30 giugno 2014:
 - a) nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite e dei loro consulenti nonché dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria;
 - b) nei processi esecutivi successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione;
 - c) nelle procedure concorsuali limitatamente agli atti e documenti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario;
 - d) nel procedimento monitorio in via integrale, con esclusione degli atti relativi ai procedimenti di opposizione, che rimangono regolati dalle disposizioni relative ai procedimenti civili sub a);

RITENUTO

- che, nell'attuazione delle disposizioni normative in materia, si rende opportuno prevedere una disciplina convenzionale sulle principali modalità organizzative ed operative, tale da poter costituire un orientamento comune degli interlocutori del processo, tenuto anche conto della peculiare situazione del Tribunale di Roma e delle criticità, logistiche e strumentali, già segnalate al C.S.M., al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte di Appello di Roma ed al Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati dal Presidente del Tribunale con nota del 29 maggio 2014;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

